

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3581

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VEDOVATO, LUCIFREDI, de' COCCI, SIMONACCI, FODERARO, ALESSANDRINI, BIMA, BOTTA, CASTELLUCCI, CIAFFI, FOSCHI, GIRAUDI, MAGLIANO, MIROGLIO, NICOLAZZI, ORLANDI, SAVIO EMANUELA, SISTO, STELLA, TAMBRONI, TOZZI CONDIVI, TRAVERSA

Presentata il 27 luglio 1971

Legge-quadro in materia di linee automobilistiche di interesse regionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto l'articolo 117 della Costituzione stabilisce che il potere legislativo delle Regioni a statuto ordinario trovi il suo limite, oltreché nella Costituzione, nei « principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ».

È pur noto che il significato di questa espressione è molto controverso e anche le interpretazioni che ne ha dato il legislatore ordinario sono state assai discusse.

È importante ricordare l'interpretazione che ne diede l'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che aveva condizionato l'esercizio, da parte delle Regioni, del loro potere legislativo, alla previa emanazione di leggi della Repubblica « contenenti, singolarmente per ciascuna materia », i principi fondamentali medesimi.

Ora tale norma è stata modificata dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che svincola l'esercizio del potere legislativo delle Regioni dalla previa emissione delle leggi-quadro, e lo collega viceversa all'emanazione delle leggi delegate previste per il trapasso delle funzioni dallo Stato alla Regione, nel limite massimo di un biennio dall'entrata in vigore della legge medesima.

Nell'articolo 17 si specifica pure che i « principi fondamentali », di cui si è parlato

più sopra, possono « risultare da leggi che espressamente li stabiliscano per le singole materie », oppure desumersi dalle leggi vigenti.

Qualunque opinione dottrinale abbia ad accogliersi in merito alle leggi-quadro, è chiaro che:

a) l'emanazione di leggi-quadro per stabilire espressamente quali siano i « principi fondamentali » nelle singole materie, è possibile;

b) l'emanazione di tali leggi implica vincolo per i Consigli regionali, che con le loro leggi non possono contraddire i principi, che dalle leggi medesime siano dichiarati fondamentali;

c) l'emanazione di tali leggi è l'unico strumento sicuro, attraverso il quale si può con certezza garantire che determinati principi continuino ad essere uniformemente vigenti in tutto lo Stato, e quindi siano sottratti ad ogni lesione o modificazione da parte di leggi regionali, difformi da regione a regione.

È evidente, infatti, che, qualora manchi l'individuazione legislativa e la dichiarazione espressa della fundamentalità di certi principi, la possibilità o meno di attribuire tale forza a talune tra le norme che costituiscono

l'ordinamento oggi vigente sarà rimessa a valutazioni da farsi, caso per caso, ove sorga contrasto, da parte della Corte costituzionale, e quindi a valutazioni cui manca necessariamente qualsiasi certezza.

Non va dimenticato, d'altronde, che, specie in talune materie particolarmente delicate, il giudizio sulla fondamentalità o meno di una certa norma nel quadro dell'ordinamento giuridico dello Stato è un giudizio esclusivamente o almeno prevalentemente politico. Non pare dubbio che giudizi di tale natura si addicano ben più al Parlamento — diretto

esponente della volontà democraticamente espressa dagli elettori — che non alla Corte costituzionale, dato che i criteri che ispirano la scelta dei membri di quest'organo hanno di mira, ben giustamente, assai più la valorizzazione di tecnici estremamente qualificati sotto il profilo giuridico, che non la ricerca di rappresentanti politici al livello più autorevole.

In considerazione di ciò sottoponiamo alla vostra attenzione, Onorevoli Colleghi, l'allegata proposta di legge che auspichiamo vogliate onorare del vostro voto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono da considerarsi linee automobilistiche di interesse regionale quelle che si svolgono nell'ambito territoriale della Regione per tutto il loro percorso.

ART. 2.

Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e colli, di qualunque natura e durata, che si effettuino in modo continuativo o periodico, con itinerario prestabilito e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

Tali concessioni devono essere accordate sulla base di offerte che garantiscano l'economicità della gestione, ad imprese di comprovata idoneità morale, tecnica, finanziaria e, salvo circostanze eccezionali connesse alla soddisfazione del pubblico interesse, devono avere durata pluriennale, non inferiore a 5 e non superiore a 12 anni, stabilita secondo le esigenze pubbliche della relazione di traffico accordata.

Sono, invece, soggetti ad autorizzazione quei servizi che si effettuino su itinerario prestabilito, in modo continuativo o periodico, ma senza offerta indifferenziata al pubblico.

ART. 3.

Resta salva la competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di emanare i provvedimenti di concessione per le li-

nee ordinarie interregionali, gli autoservizi di gran turismo e le linee di interesse internazionale.

La concessione di linee ordinarie interregionali è adottata previo parere delle Giunte regionali interessate, da comunicarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.

ART. 4.

Il rilascio di nuove concessioni di autoservizi ed ogni loro sostanziale modifica di percorso o di condizioni di esercizio, tali da incidere sulla finalità pubblica dell'autoservizio concesso, debbono essere assentite a seguito di apposito procedimento amministrativo che le Regioni sono tenute a disciplinare con proprie norme atte a garantire in ogni sua fase il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

Tale procedimento amministrativo deve, comunque, prevedere pubbliche riunioni istruttorie, alle quali le Regioni chiameranno a partecipare, oltre alle imprese interessate, i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti portatori di interessi pubblici connessi con la materia trattata.

ART. 5.

Ai concessionari di autolinee spetta il rinnovo delle concessioni scadute, purché abbiano svolto regolarmente il servizio loro affidato ed adempiuto gli obblighi ad essi imposti e non ostino ragioni sopravvenute di pubblico interesse in relazione a mutate esigenze del traffico.

In quest'ultima ipotesi, la nuova concessione deve essere accordata secondo la procedura prevista dal precedente articolo.

ART. 6.

I principi ed i criteri tecnici unitari sui quali basare il calcolo delle tariffe degli autoservizi pubblici di linea in concessione, nonché la determinazione delle categorie di utenti per i quali possono essere accordate riduzioni delle tariffe ordinarie e la misura delle riduzioni medesime, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Le autorità concedenti sono tenute al rispetto delle norme così fissate in sede di determinazione concreta delle tariffe per le diverse linee.

ART. 7.

Le autorità concedenti sono tenute a rimborsare alle imprese concessionarie gli oneri per i trasporti sociali ed a concedere alle stesse una sovvenzione allorché, valutando il complesso delle autolinee esercitate, risulti una gestione passiva, nonostante il rimborso degli oneri per i trasporti sociali.

Agli effetti del comma precedente si considerano oneri per i trasporti sociali i mancati introiti derivanti dall'applicazione di tariffe ridotte per determinate categorie di utenti su specifiche relazioni di traffico rispetto alle tariffe ordinarie applicate sulle medesime relazioni.

ART. 8.

Il riscatto di una concessione, il mancato rinnovo, ovvero il trasferimento della stessa ad altra impresa, pubblica o privata, per qualunque motivo diverso dalla decadenza, comporta per l'impresa subentrante l'obbligo di corrispondere all'impresa cessata un equo indennizzo pari al valore degli impianti, del materiale mobile, dell'organizzazione e dell'avviamento aziendale.

ART. 9.

Fino a quando le Regioni non abbiano dettato norme in materia di trasporti automobilistici di interesse regionale, nell'esercizio dei loro poteri amministrativi esse sono tenute all'osservanza delle vigenti norme di legislazione statale.

ART. 10.

Le norme della presente legge costituiscono principi fondamentali di legislazione statale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.